



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 09/07/2013**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2013, n. 1147

Legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011 art. 2 - Piano di classifica del Consorzio di bonifica Stornara e Tara - Approvazione Elenco n. 122.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Infrastrutture Rurali, Bonifica e Irrigazione, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Foreste, riferisce quanto segue:

L'art. 62 dello Statuto del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, con sede a Nardò, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 21/12/1981 n. 212 - pubblicato sul B.U.R.P. n. 30 del 09/03/1982 - prevede che "le spese a carico delle proprietà consorziate per il funzionamento del Consorzio, per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica, nonché quelle necessarie per l'espletamento di tutte le finalità istituzionali del Consorzio, sono ripartite - a bonifica ultimata - in ragione dei benefici effettivamente conseguiti per effetto dell'attività consortile sulla base di apposito piano di classifica".

Scopo del Piano di Classifica è dunque il riparto, tra i proprietari degli immobili ricadenti nel territorio consortile, delle spese che il Consorzio sostiene e che sono poste per legge a loro carico.

All'Amministrazione consortile è attribuito, quindi, un vero e proprio potere impositivo di natura tributaria, che viene esercitato nei confronti dei proprietari degli immobili situati nel comprensorio e ritraenti un qualche beneficio dalle opere di bonifica. Tale potere impositivo costituisce un principio fondamentale dettato dalla legislazione statale, al cui rispetto le Regioni sono vincolate dall'art. 117 della Costituzione. Le vigenti leggi regionali per la disciplina della bonifica confermano la sussistenza in capo ai Consorzi del predetto potere impositivo. La portata ed i limiti di tale potere sono anch'essi disciplinati da disposizioni generali costituenti principi fondamentali per la specifica materia.

Il potere impositivo di cui sono titolari i Consorzi ha per oggetto tutti quegli immobili che traggono beneficio dalla bonifica, qualunque sia la destinazione degli immobili stessi (agricola ed extra agricola).

La norma fondamentale è costituita dall'art. 10 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, che chiama a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza. Il termine generale di immobili, anziché quello specifico di terreni, adottato dal legislatore, assume particolare significato, giacché ne discende che vanno individuati, quali soggetti passivi dell'imposizione, non solo i proprietari di terreni aventi destinazione agricola, bensì tutti i proprietari degli immobili, di qualunque specie.

La Regione Puglia ha disciplinato la materia attraverso la L. R. del 7 marzo 2003 n. 4, la L.R. 25 agosto 2003 n. 19, la L.R. 21 giugno n. 12 e, infine, la L.R. 13 marzo 2012 n. 4.

L'art. 16 della legge regionale n. 4 del 7 marzo 2003 ha disposto che: " I Consorzi di bonifica che hanno in vigore un piano di contribuzione approvato in data antecedente all'1/01/200 sono obbligati a

riformulare i rispettivi piani rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica. Il piano stabilisce i parametri per la quantificazione dei benefici e determina l'indice di contribuzione di ciascun immobile. La riformulazione del piano di contribuzione deve avvenire di concerto con i Comuni nel cui ambito ricadono le opere, le strutture ed i lavori di manutenzione del territorio e di regimazione delle acque" (comma 3);

"In considerazione degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate. I medesimi Consorzi provvederanno, eventualmente, ad emettere nuovi ruoli in base ai nuovi piani di contribuzione previsti dal presente articolo"(comma 4).

In ossequio al combinato disposto della L.R. n. 4/2003 e della L.R. n. 19/2004 il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo ha provveduto a redigere il nuovo piano di classifica approvato:

- dal Consiglio dei delegati con deliberazione n. 5 del 29/10/2003;
- dalla Giunta regionale con deliberazione n. 821 del 03/06/2004;
- dal Consiglio regionale con deliberazione n. 184 del 27/07/2004;

Avverso la deliberazione consortile e le citate deliberazioni regionali, diversi comuni ricadenti nel comprensorio di bonifica del Consorzio hanno prodotto ricorso dinanzi al TAR Puglia - Sezione di Lecce che con sentenza n. 3270 del 25/05/2005 ha annullato le deliberazioni adottate dal Consorzio, dalla Giunta e dal Consiglio regionale e, conseguentemente, il piano di classifica.

Il primo e principale effetto dell'annullamento del piano di classifica è stata la mancata riscossione del contributo consortile di cui al codice tributi 630.

L'art. 2 della L.R. dell'11/08/2005 n. 8 ha poi disposto: " La Giunta regionale, per effetto delle sentenze pronunciate dall'Autorità giudiziaria amministrativa, è autorizzata alla nomina di un Commissario ad acta, che potrà avvalersi del supporto tecnico dell'Università, per la riformulazione dei piani di classifica dei Consorzi di bonifica approvati dal Consiglio regionale"(comma 1);

"Fino alla data di esecutività dei piani di classifica riformulati, i Consorzi sospendono le procedure relative alla richiesta all'utenza degli oneri di contribuzione di cui al codice tributi 630" (comma 3).

La Giunta regionale con deliberazione n. 1520 del 02/11/2005 ha così nominato per la riformulazione dei piani di classifica dei Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento e Li Foggi, l'avvocato Ugo Patroni Griffi commissario ad acta.

Per il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo il Commissario ad acta, in data 21 aprile 2006, ha effettuato la concertazione del piano di classifica con tutti i Comuni del comprensorio consortile le cui risultanze finali del lavoro svolto sono state riportate nella relazione trasmessa con nota del 13 ottobre 2006.

Lo studio condotto dall'avv. Ugo patroni Griffi non ha avuto alcun seguito immediato.

La Regione Puglia, in esecuzione dell'art. 27 del decreto legge n. 244/2007 che ha previsto la possibilità per le Regioni di procedere al riordino dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, ha approvato la legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011 dettando una disciplina straordinaria e stabilendo (art. 1): "Al fine ..... omissis..... di consentire, nelle more dell'approvazione della legge di riforma l'emissione dei ruoli a copertura delle spese di gestione dei Consorzi, il Presidente della G.R., al fine di individuare nuovi perimetri consortili, ovvero redigere nuovi piani di classifica laddove mancanti o non idonei a consentire la riscossione dei contributi consortili può disporre, con decreto e su conforme deliberazione della Giunta Regionale, lo scioglimento degli organi ordinari o la decadenza dei commissari e delle Consulte dei Consorzi di bonifica nominando, contestualmente, un commissario straordinario...(comma 1)";

"Qualora si proceda, per le ragioni indicate al comma 1, allo scioglimento degli organi di più Consorzi il

commissario può essere unico per tutti” (comma 2).

La Giunta regionale con deliberazione n. 1480 del 04/7/2011, ha disposto lo scioglimento degli organi del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, dichiarando la decadenza del Commissario regionale e della Consulta, ed ha nominato il dr. Giuseppantonio Stanco Commissario Straordinario dei Consorzi di bonifica Arneo, Sornara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento e Li Foggi.

Per la redazione del nuovo piano di classifica del Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo il Commissario straordinario regionale ha espletato apposita gara ad evidenza pubblica, a seguito della quale è risultata aggiudicataria l'impresa Agriconsulting S.r.l., con sede in Roma, che risulta, come documentato in sede di gara, tra le più esperte in tale settore nonché in quello dello sviluppo dei sistemi informatici concernenti i servizi consortili connessi.

In data 29/12/2011 è stato stipulato il contratto di appalto con la citata Società che prevede il compenso di € 112.396,35 oltre IVA, ed il termine di 70 (settanta) giorni per la redazione del piano, decorrenti dal 23 gennaio 2012, data di consegna della documentazione da parte del Consorzio;

Il piano - redatto nel rispetto dei principi normativi delle leggi statali e regionali, tra cui la recente L.R. n. 4/2012, nonché delle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dall'ANBI - è stato consegnato il 3 aprile 2012 e, successivamente, modificato a seguito di lievi osservazioni rilevate dai tecnici del Consorzio, per cui la versione definitiva è stata consegnata il 30 aprile 2012, quindi entro il termine contrattualmente previsto, e validata, in pari data, dal RUP.

Con deliberazione n. 77 del 30.04.2012, il commissario straordinario ha adottato, in via provvisoria, il piano di classifica e ne ha disposto la pubblicazione all'albo del Consorzio nonché agli albi dei 48 Comuni facenti parte del comprensorio consortile.

Il piano di classifica è stato trasmesso a tutti i Comuni, registrato su supporto ottico (CD-Rom) in formato pdf, unitamente ai relativi allegati, di seguito indicati:

Allegati:

- Piano di classifica per il riparto delle spese consortili;
- TAV. 1 - Comprensorio consortile con inquadramento territoriale;
- TAV. 2 - Perimetro di contribuenza consortile e suddivisione in sottobacini idraulici omogenei;
- TAV. 3 - Distretti irrigui ed opere afferenti il servizio irriguo;
- TAV. 4 - Aree servite da pubblica fognatura (indicazione dei punti di scarico delle acque meteoriche e reflue che trovano recapito nella rete di bonifica consortile);
- TAV. 5 - Carta degli indici di comportamento;
- TAV. 6 - Carta della litologia dei terreni;
- TAV. 7 - Carta degli indici tecnici idraulici;

Schede tecniche:

- Schede riassuntive per singolo Comune delle risultanze del piano, con elenco degli interventi richiesti da Enti pubblici e soggetti privati;

Nell'avviso di pubblicazione della citata deliberazione commissariale n. 77/2012 è stato evidenziato che gli interessati potevano presentare eventuali osservazioni, nel periodo di pubblicazione (15 giorni) e nei 15 giorni successivi. Il lasso di tempo assegnato è stato stabilito - in mancanza di specifica previsione nelle LL. RR. n. 12/2011 e n. 4/2012 - in conformità a quanto previsto dall'art. 16 comma 5 della L.R. n. 20/2001. Detto periodo di tempo è stato, successivamente, prorogato di ulteriori 10 giorni e, quindi, il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni scadeva il 16 giugno 2012.

La pubblicazione del piano di classifica ha innescato numerose contestazioni di natura essenzialmente pregiudiziale, che hanno preso avvio da un ordine del giorno, approvato da alcuni Sindaci di Comuni

della Provincia di Lecce il 21 maggio 2012 con il quale, sulla base delle seguenti e sintetiche affermazioni:

1) il riparto delle spese consortili è effettuato in maniera generalizzata ed impropria includendo parte di territori su cui insistono immobili agricoli ed extra agricoli non suscettibili di beneficio diretto e specifico derivante dall'attività di bonifica;

2) il piano di classifica adottato non garantisce la puntuale individuazione dei benefici diretti e specifici conseguiti dagli immobili per effetto dell'attività consortile, così come previsto dal comma 5, art. 17 della L.R. n° 4/2012;

hanno chiesto di sospendere l'approvazione del piano di classifica in attesa del riesame dello stesso, previo chiarimento, con gli organi amministrativi e tecnici del Consorzi, circa l'esatta attribuzione delle spese di funzionamento e se le stesse graveranno sull'intero comprensorio consortile, oppure se saranno imputate solo alle aree individuate dal piano di contribuenza;

A seguito della riunione dei Sindaci nonché sulla base delle richieste enunciate nella stessa, sono state trasmesse al Consorzio 2.373 contestazioni, di uguale contenuto, delle quali: 37 da parte dei Comuni (sui 48 ricadenti nel perimetro consortile) e le altre da soggetti privati (di cui 1.234 raccolte da Confagricoltura).

Per quanto attiene le contestazioni dei Comuni è stato rilevato, in particolare, che:

- hanno prodotto istanza di opposizione anche Comuni quali: Erchie, Lequile, Monteroni, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, interamente esclusi dal piano di contribuenza;

- i Sindaci o Assessori dei seguenti 12 Comuni: Campi Salentina, Cellino San Marco, Erchie, Guagnano, Mesagne, Novoli, Ostuni, Oria, Porto Cesareo, Salice Salentino, Sandonaci, San Michele Salentino, Torre Santa Susanna, Veglie, nell'assemblea tenutasi presso il Comune di San Donaci l'08/06/2012, hanno approvato un ordine del giorno di contestazione del piano di classifica giacché prevede l'imposizione del tributo, non in funzione dell'attività espletata dal Consorzio per mantenere funzionanti le opere di bonifica, ma in funzione della loro presenza sul territorio;

- il Comune di Galatone ha contestato l'inclusione dell'intero territorio comunale nel piano di contribuenza adducendo che vi sono immobili per i quali non è dimostrato il beneficio diretto e specifico a seguito dell'attività consortile (deliberazione della Giunta municipale n. 88 del 14/06/2012);

- la Provincia di Lecce ha contestato l'inclusione nel piano di contribuenza delle strade provinciali che non generano reddito in quanto di natura pubblica ed al servizio della collettività.

Tutte le contestazioni trasmesse alla sede del Consorzio, anche quelle intempestive, sono state sottoposte all'esame della società redattrice del piano che con nota n. 662 del 09/07/2012 ha comunicato che: "riguardo a queste istanze, la società ha verificato che le motivazioni addotte sono risultate del tutto generiche e prive di argomentazioni tecniche economiche. La mancanza di argomentazione non consente una valutazione di merito".

Per quanto attiene le osservazioni avanzate dalle amministrazioni locali, la società Agriconsulting, ha formulato apposite deduzioni che si riportano, sinteticamente:

a) relativamente alla contestazione della Provincia di Lecce è stato osservato che - alla luce della normativa (art.10 del R.D. n.215/1933, art.812 e 860 etc.) e della giurisprudenza (Cass. Sez.Unite n.08960/86) - ai fini dell'imposizione non ha rilevanza alcuna la destinazione degli immobili, per cui tra i beni oggetto di imposizione, vi possono essere anche quelli extra agricoli. Per quanto riguarda, invece, il beneficio, esso consiste nella preservazione dal rischio idraulico, posto che, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 66/1992, la bonifica non è finalizzata unicamente alla valorizzazione agricola dei suoli, ma attiene anche all'assetto del territorio;

b) in merito alle osservazioni degli amministratori dei Comuni, riunitisi in assemblea a San Donaci, l'8.06.2012, l'Agriconsulting ha fatto presente che: "quanto affermato dai Comuni, non corrisponde, in

realità, ai contenuti del testo del piano, che contiene analisi, anche di dettaglio, sugli aspetti idraulici del territorio e sulla presenza delle opere e degli impianti in gestione al Consorzio, riportando l'elenco degli interventi richiesti da soggetti pubblici e privati nel corso degli ultimi anni e l'elenco di quelli effettuati dal Consorzio stesso, pur in assenza di emissione del ruolo di contribuenza e sostanziando, quindi, anche il principio che l'applicazione della contribuenza è correlata all'istituzione ed attuazione del piano di manutenzione già previsto dal Consorzio per il prossimo triennio “;

c) per quanto riguarda, infine, l'impugnazione del Comune di Galatone che contesta l'inclusione, immotivata, nel piano di contribuenza della quasi totalità del territorio comunale, l'Agriconsulting ha osservato: “che il piano di classifica non soltanto motiva da un punto di vista idraulico l'inclusione del territorio comunale nei due sottobacini Asso e Lo Canale, conseguente alla presenza di canali di regimazione idraulica gestiti dal Consorzio (canali Asso e Camene). L'attività di tutela idraulica e la necessità di intervento sono anche comprovate dalla circostanza che agli atti del Consorzio risultano richieste di interventi pervenute proprio dal Comune di Galatone e dal guardiano idraulico, relativamente alla necessità di pulizia di questi canali; sussistono, pertanto, tutti i presupposti per l'inclusione di gran parte del territorio comunale (92%) in quanto scolante nella rete idraulica citata; l'esclusione di una parte, se pur modesta, di superficie comunale conferma la puntualità e smentisce l'asserita genericità dell'analisi contenuta nel piano; sicché l'applicazione della contribuenza non è collegata alla sola inclusione amministrativa del territorio comunale nel comprensorio consortile, bensì alla presenza di opere idrauliche gestite dal Consorzio, sulle quali quest'ultimo è intervenuto o interverrà in futuro quale presupposto dell'applicazione della contribuenza stessa”.

Le oppugnature raccolte e rimesse dalla Confragricoltura, come anche quelle rimesse dai Comuni o dai singoli consorziati, sono tutte sprovviste della documentazione attestante l'autenticità della provenienza, come prescritto dal D.P.R. n. 445/2000.

L'obiezione formulata in molte istanze con le quali, pur ammettendosi la presenza di opere di bonifica si contesta il potere impositivo del Consorzio che non avrebbe eseguito, da molto tempo, la manutenzione delle stesse, trova smentita nelle schede allegate al piano di classifica, nelle quali sono riportati gli interventi manutentori effettuati nell'ultimo decennio con indicazione, per alcuni, dei soggetti richiedenti.

Sulle osservazioni al piano di classifica formulate dalle Amministrazioni e/o dai privati ha relazionato, come di seguito, il Commissario straordinario del Consorzio:

La pubblicazione del piano di classifica ha generato un'ondata di contestazioni a carattere radicale e di sostanziale disinformazione, che hanno preso avvio da un ordine del giorno, approvato da alcuni Sindaci di Comuni della Provincia di Lecce il 21 maggio 2012 con il quale, si afferma:

1) che dall'esame del piano di classifica e i relativi piani di contribuenza proposti, il riparto delle spese consortili è effettuato in maniera generalizzata ed impropria includendo parte di territori su cui insistono immobili agricoli ed extra agricoli non suscettibili di beneficio diretto e specifico derivante dall'attività di bonifica;

2) che il piano di classifica approvato dal Consorzio non garantisce una puntuale individuazione dei benefici diretti e specifici conseguiti dagli immobili per effetto dell'attività consortile, così come previsto dal comma 5, art. 17 della L.R. n°4/2012, talché si chiede:

a) di sospendere l'approvazione del piano di classifica in attesa del riesame dello stesso, previo confronto con le diverse Amministrazioni ed Associazioni di categoria, nonché le numerose osservazioni tecniche presentate;

b) di chiarire, con gli organi amministrativi e tecnici del Consorzi, l'esatta articolazione ed attribuzione delle spese di funzionamento, se le stesse graveranno sull'intero comprensorio consortile, oppure se saranno imputate solo alle aree individuate dal piano di contribuenza;

Il su descritto ordine del giorno è stato fatto proprio dal Consiglio provinciale di Lecce, con delibera assunta nella riunione appositamente convocata del 25 maggio 2012, con la quale l'Amministrazione

Provinciale si propone, altresì l'iniziativa di far redigere ed inviare a tutti i Sindaci la bozza di delibera con l'ordine del giorno da far approvare dai rispettivi Consigli comunali e di una lettera da inviare al Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, in cui si contesta il piano di classifica proposto con le indicazioni emesse dall'Assemblea.

Ne è seguita un'azione di contestazione generalizzata che ha interessato i Comuni, la Confagricoltura e soggetti privati, non però nella misura massiccia verificatasi nei confronti del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, pur se in quantità consistente, posto che le opposizioni pervenute sono risultate circa 2400 e, propriamente n. 37 da parte dei Comuni (sui 48 ricadenti nel perimetro consortile) e n. 1214 sottoscrizioni raccolte da Confagricoltura e tutte le altre pervenute direttamente da soggetti privati.

In merito a dette contestazioni si osserva, in particolare, che:

- hanno prodotto istanza di opposizione anche Comuni quali: Erchie, Lequile, Monteroni, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, interamente esclusi dal piano di contribuenza;
- i Sindaci o Assessori dei seguenti 12 Comuni: Campi Salentina, Cellino San Marco, Erchie, Guagnano, Mesagne, Novoli, Ostuni, Oria, Porto Cesareo, Salice Salentino, Sandonaci, San Michele Salentino, Torre Santa Susanna, Veglie, nell'assemblea tenutasi presso il Comune di San Donaci l'08/06/2012, hanno approvato un ordine del giorno di contestazione del piano di classifica giacché prevede l'imposizione del tributo, non in funzione dell'attività espletata dal Consorzio per mantenere funzionanti le opere di bonifica, ma in funzione della loro presenza sul territorio;
- il Comune di Galatone ha contestato l'inclusione dell'intero territorio comunale nel piano di contribuenza adducendo che vi sono immobili per i quali non è dimostrato il beneficio diretto e specifico a seguito dell'attività consortile (deliberazione della Giunta municipale n. 88 del 14/06/2012);
- la Provincia di Lecce ha contestato l'inclusione nel piano di contribuenza delle strade provinciali che non generano reddito in quanto di natura pubblica ed al servizio della collettività.

Le contestazioni, pervenute alla sede del Consorzio, anche quelle intempestive, sono state sottoposte all'esame del rappresentante tecnico della società Agriconsulting la quale in dipendenza di detto esame con nota n. 662 del 09/07/2012 ha rappresentato: "riguardo a queste istanze, la società ha verificato che le motivazioni addotte sono risultate del tutto generiche e prive di argomentazioni tecniche economiche. Pertanto, la nostra società fa rilevare che la mancanza di argomentazione non consente una valutazione di merito, ad esclusione delle osservazioni riportate nel seguito; nel prosieguo della nota summenzionata la società Agriconsulting in merito alle osservazioni specifiche esposte dalle amministrazioni locali, come innanzi riferite, ha formulato apposite deduzioni che si riportano in sintesi essenziale, rinviando per più completa illustrazione alla suddetta nota societaria che si unisce alla presente relazione.

In particolare:

- a) relativamente alla contestazione della Provincia di Lecce è stato osservato che - alla luce della normativa (art.10 del R.D. n.215/1933, art.812 e 860 etc.) e della giurisprudenza (Cass. Sezioni Unite n. 08960/86) - ai fini dell'imposizione non ha rilevanza alcuna la destinazione degli immobili, per cui tra i beni oggetto di imposizione, vi possono essere anche quelli extra agricoli. Per quanto riguarda, invece, il beneficio, esso consiste nella preservazione dal rischio idraulico, posto che, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 66/1992, la bonifica non è finalizzata unicamente alla valorizzazione agricola dei suoli, ma attiene anche all'assetto del territorio;
- b) in merito alle osservazioni degli amministratori dei Comuni, riunitisi in assemblea a San Donaci, l'8.06.2012, l'Agriconsulting ha fatto presente che: "quanto affermato dai Comuni, non corrisponde, in realtà, ai contenuti del testo del piano, che contiene analisi, anche di dettaglio, sugli aspetti idraulici del territorio e sulla presenza delle opere e degli impianti in gestione al Consorzio, riportando l'elenco degli interventi richiesti da soggetti pubblici e privati nel corso degli ultimi anni e l'elenco di quelli effettuati dal Consorzio stesso, pur in assenza di emissione del ruolo di contribuenza e sostanziano, quindi, anche il

principio che l'applicazione della contribuenza è correlata all'istituzione ed attuazione del piano di manutenzione già previsto dal Consorzio per il prossimo triennio”;

c) per quanto riguarda, infine, l'impugnazione del Comune di Galatone che contesta l'inclusione, immotivata, nel piano di contribuenza della quasi totalità del territorio comunale, l'Agriconsulting ha osservato: “che il piano di classifica non soltanto motiva da un punto di vista idraulico l'inclusione del territorio comunale nei due sottobacini Asso e Lo Canale, conseguente alla presenza di canali di regimazione idraulica gestiti dal Consorzio (canali Asso e Camene). L'attività di tutela idraulica e la necessità di intervento sono anche comprovate dalla circostanza che agli atti del Consorzio risultano richieste di interventi pervenute proprio dal Comune di Galatone e dal guardiano idraulico, relativamente alla necessità di pulizia di questi canali; sussistono, pertanto, tutti i presupposti per l'inclusione di gran parte del territorio comunale (92%) in quanto scolante nella rete idraulica citata; l'esclusione di una parte, se pur modesta, di superficie comunale conferma la puntualità e smentisce l'asserita genericità dell'analisi contenuta nel piano; sicché l'applicazione della contribuenza non è collegata alla sola inclusione amministrativa del territorio comunale nel comprensorio consortile, bensì alla presenza di opere idrauliche gestite dal Consorzio, sulle quali quest'ultimo è intervenuto o interverrà in futuro quale presupposto dell'applicazione della contribuenza stessa “.

Ciò posto questo Commissario ritiene di dover condividere le valutazioni negative della società Agriconsulting in ordine alla massa di oppugnazioni, posto che la dettagliata verifica di tutta la documentazione contestativa rimessa al Consorzio ha evidenziato l'assoluta genericità delle obiezioni formulate sprovviste, peraltro, di qualsiasi elemento di specificazione - sotto l'aspetto tecnico e/o economico - che giustifichi l'esclusione di un determinato territorio dal piano di contribuenza.

Questo Commissario ritiene, altresì, di dover precisare che:

a) relativamente alle oppugnazioni raccolte e rimesse dalla Confragricoltura, come anche quelle rimesse dai Comuni o dai singoli consorziati, sono tutte sprovviste della documentazione attestante l'autenticità della provenienza, come prescritto dal D.P.R. n. 445/2000;

b) quanto all'obiezione formulata in molte istanze laddove pur ammettendosi la presenza di opere di bonifica si contesta il potere impositivo del Consorzio che non avrebbe eseguito, da molto tempo, la manutenzione delle stesse, l'assunto trova smentita nelle schede allegate al piano di classifica, nelle quali sono riportati gli interventi manutentori effettuati nell'ultimo decennio con indicazione, per alcuni, dei soggetti richiedenti. Peraltro, in proposito non si può fingere di ignorare che se gli interventi di manutenzione eseguiti negli ultimi tempi non sono stati ottimali, ciò è diretta conseguenza del fatto che il Consorzio non ha riscosso, da oltre un decennio, il tributo di bonifica che è quello specificatamente deputato al sostegno delle spese di manutenzione del sistema scolante. Invero il ripristino di detto tributo è prioritariamente finalizzato a consentire al Consorzio di riprendere la piena operatività nel settore.

c) riguardo ad alcune ditte (soc. Agricola Levante e sig. Antonio Duggento) che hanno fatto richiesta di esclusione dalla contribuenza in virtù di precedente sentenza ad esse favorevole, si fa riserva di esperire le necessarie verifiche in sede applicativa;

d) nessuna spesa, ivi comprese quelle generali, sarà imputata alle aree individuate in cartografia con “zone prive di beneficio diretto e specifico”, benché ricadenti, a norma di Statuto, nel comprensorio consortile”.

Va ora richiamata la cascata normativa che ha interessato i Consorzi di bonifica:

- la l.r. 12/2011 ha carattere di straordinarietà e detta norme speciali tali da consentire di superare situazioni di criticità contingenti;

- la l.r. 4/2012 ha carattere di ordinarietà ed ha finalità di legge quadro ordinamentale da attuare nella fase di gestione ordinaria, a regime.

Orbene, il Piano di classifica oggetto del presente provvedimento prende le mosse nella fase straordinaria del commissariamento del Consorzio di bonifica, al fine di consentire il riavvio delle procedure di riscossione dei tributi sospesi per effetto della l.r. 8/2005.

Quindi, sul Piano di classifica - discendendo questi dalle norme straordinarie emanate con la l.r. 12/2011 - il soggetto preposto ad essere consultato e ad esprimere parere è la Consulta regionale (ex comma 7 dell'art. 1 della l.r. 12/2011) e non la Commissione consultiva regionale per la bonifica e l'irrigazione (ex art. 39 della l.r. 4/2012).

Peraltro, alla Commissione consultiva la norma attribuisce funzioni analoghe a quelle della Consulta regionale estendendole ad attività ordinariamente svolte dai Consorzi.

Sul piano di classifica si è pronunciata, altresì, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della L.R. n. 12/2011, la Consulta regionale che, nella seduta del 5 ottobre 2012, si è così espressa:

- parere negativo è stato espresso dai rappresentanti della Confagricoltura e delle Associazioni dei consumatori;

- parere favorevole è stato espresso dai rappresentanti della Coldiretti, della Cia, della Copagri, delle Organizzazioni sindacali, dell'ANCI e dell'ANBI, a condizioni che il piano di riparto dei tributi consortili non contenga aliquote contributive gravose ed insostenibili per le aziende agricole e che la debitoria pregressa non venga posta a carico dei consorziati.

Con nota n. 4936 del 22/10/2012 acquisita agli atti del Servizio Foreste - Ufficio Infrastrutture Rurali Bonifica e Irrigazione - il 24/10/2012, prot. 036/19753, il Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo, con sede a Nardò ha trasmesso, tra le altre, la deliberazione del Commissario straordinario n. 197 adottata il 18/10/2012 avente per oggetto: "Approvazione piano di classifica del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo".

Con successiva nota n. 4963 del 23/10/2012 acquisita agli atti del Servizio Foreste - Ufficio Infrastrutture Rurali Bonifica e Irrigazione - il 31/10/2012, prot. 036/20327, il Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo ha trasmesso il piano di classifica e relativi allegati.

Si propone, pertanto, di approvare il piano di classifica del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo - unitamente ai relativi allegati parte integrante dello stesso -, redatto dalla società Agriconsulting s.r.l.

"Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 28/01 e successive modifiche e integrazioni"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n° 7/1997, art. 4, comma 4, lett. k) e dell'art. 2 della L.R. del 21 giugno 2011 n. 12

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Foreste.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- di prendere atto e fare proprio quanto riportato nelle premesse, che qui inteso integralmente riportato;
- di approvare, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011, il Piano di classifica del Consorzio speciale per la bonifica di Arneo composto da relazione e connessi elaborati cartografici che, come di seguito elencati, sono depositati e consultabili presso l'Ufficio infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione sito in Bari alla via Lembo 38/M:
  - Piano di classifica per il riparto delle spese consortili;
  - TAV. 1 - Comprensorio consortile con inquadramento territoriale;
  - TAV.2 - Perimetro di contribuenza consortile e suddivisione in sottobacini idraulici omogenei;
  - TAV. 3 - Distretti irrigui ed opere afferenti il servizio irriguo;
  - TAV.4 - Aree servite da pubblica fognatura (indicazione dei punti di scarico delle acque meteoriche e reflue che trovano recapito nella rete di bonifica consortile;
  - TAV. 5 - Carta degli indici di comportamento;
  - TAV. 6 - Carta della litologia dei terreni;
  - TAV. 7 - Carta degli indici tecnici idraulici;
  - Schede riassuntive per singolo Comune delle risultanze del piano, con elenco degli interventi richiesti da Enti pubblici e soggetti privati;
- di disporre che il presente provvedimento ed il Piano di classifica del Consorzio speciale per la bonifica di Arneo siano resi disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- di disporre la pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola